

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1712 del 31/03/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta D.C.M. Carburanti di De Corso Massimo con sede legale ed impianto in Via Vignolese 1601, loc. San Donnino, Modena (MO). Voltura dell'AUA n. 333 del 01/07/2015 rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta FE.BE. SnC Riferimento SUAP n. 154318/2015/153 del Comune di Modena. Pratica n. 21777/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1775 del 31/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno trentuno MARZO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA D.C.M. CARBURANTI DI DE CORSO MASSIMO CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN VIA VIGNOLESE 1601, LOC. SAN DONNINO, MODENA (MO). VOLTURA DELL'AUA N. 333 DEL 01/07/2015 RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI MODENA ALLA DITTA FE.BE. SNC RIFERIMENTO SUAP N. 154318/2015/153 DEL COMUNE DI MODENA. PRATICA N. 21777/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Si richiamano inoltre:

- il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

– Vista l'istanza presentata al SUAP del Comune di Modena, prot. SUAP n. 154318/2015/153 in data 06/11/2015 e pervenuta alla Provincia di Modena in data 16/11/2015 prot. 99703/9-13, dalla Ditta D.C.M. Carburanti di De Corso Massimo;

- Vista la documentazione integrativa trasmessa e assunta agli atti di ARPAE con prot. n. 18046 del 29/9/2016, contenente la dichiarazione della Ditta FE.BE. S.n.c. nella persona di Ferrarini Gabriele in qualità di legale rappresentante della Ditta gestore dell'impianto di Via Vignolese 1601 di Modena controfirmata dalla Ditta D.C.M. Carburanti di De Corso Massimo nella persona di De Corso Massimo, per la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Modena n. 333 del 01/07/2015, rilasciata alla Ditta FE.BE. SnC ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

– Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

– Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi il Dr. Giovanni Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;

le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di revocare la Determinazione n° 333 del 01/07/2015 ad oggetto : D.P.R. 13 MARZO 2013 n 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA FE.BE. SnC (Impianto di Via Vignolese 1601) – Modena (MO).

2) di autorizzare ai sensi del DPR 13 Marzo 2013 n. 59 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) la ditta D.C.M. Carburanti di De Corso Massimo nella persona del titolare Sig. De Corso Massimo, con sede legale e impianto nel comune di Modena (località San Donnino), via Vignolese 1601, che comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.

3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Di confermare la validità del presente provvedimento fino alla data del **30 giugno 2030**.

6) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena

9) Di informare che:

- a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia e acque reflue industriali in acque superficiali	ARPAE SAC di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Modena

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) Si dà atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Modena, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte della SAC ARPAE di Modena.

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta D.C.M. di De Corso Massimo di Modena, impianto di via Vignolese 1601 a San Donnino di Modena (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	<p>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</p> <p>Acque reflue industriali in acque superficiali</p> <p>Acque di prima pioggia in acque superficiali</p>

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

B – Parte descrittiva

La ditta D.C.M. di De Corso Massimo di Modena, nell'impianto di Via Vignolese 1601 Modena (MO), svolge attività di Distribuzione carburanti e autolavaggio.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dell'impianto, previo trattamento mediante fosse biologiche e un filtro batterico anaerobico, sono convogliate in acque superficiali;
- le acque di prima pioggia ricadenti sul piazzale sono raccolte mediante apposita vasca e successivamente trattate mediante disoleatore a coalescenza;
- le acque derivanti dal lavaggio autovetture, previo passaggio in vasca di decantazione, sono trattate mediante impianto di depurazione costituito da filtri a quarzite e a carboni attivi;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche trattate nell'impianto di prima pioggia sono classificabili come "acque di prima pioggia".

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dall'autolavaggio confluenti in acque superficiali sono classificabili come "acque reflue industriali".

Il processo produttivo non genera scarichi di acque tecnologiche di processo e quelle eventualmente prodotte sono smaltite ai sensi della normativa sui rifiuti.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata Richiamata la determinazione dirigenziale n. 333 del 1/7/2015; con la quale la Provincia di Modena ha autorizzato la ditta F. E.BE. CARBURANTI ESSO DI FERRARINI GABRIELE E BEGNOZZI SILVIO S.N.C. allo scarico in acque superficiali le acque reflue industriali provenienti dall'attività di autolavaggio e le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento della zona di piazzale a rischio di inquinamento di idrocarburi;

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata istanza di voltura dell'autorizzazione unica ambientale, comprensiva della dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata con l'atto sopra richiamato;

Vista ed esaminata la documentazione integrativa, assunta agli atti di ARPAE Modena con prot. N° 4784 del 14/3/2017;

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) è **autorizzato** il gestore della ditta D.C.M. di De Corso Massimo, con sede legale Modena (Mo), loc. San Donnino, via Vignolese, n° 1601, per l'impianto ubicato a Modena (Mo), loc. San Donnino, via Vignolese, n° 1601, a scaricare le acque reflue industriali provenienti dall'attività di autolavaggio, nella quantità indicativa di 480 m³/anno, nonché le acque di prima pioggia ricadenti sulle aree di piazzale a rischio di inquinamento di idrocarburi **nel Canale Diamante**;
- 2) lo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006;
- 3) lo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006 esclusivamente per i parametri "Idrocarburi Totali" e "Solidi Sospesi Totali";
- 4) il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;
- 5) s'individuano come manufatti di ispezione ai fini fiscali i pozzetti ubicati immediatamente a valle dell'impianto di depurazione per le acque reflue industriali e del disoleatore per le acque di prima pioggia; tali pozzetti dovranno essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 6) durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento di idrocarburi dovranno essere immesse nella vasca di prima pioggia fino al riempimento della stessa; una volta terminato l'evento meteorico, entro un periodo compreso tra le 48 e le 72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca dovrà essere completamente svuotata, trattando le acque, raccolte in essa, nel disoleatore a coalescenza;
- 7) **entro 90 gg. a far data dal rilascio del presente atto** dovranno essere effettuate analisi qualitative, eseguite da laboratorio autorizzato e firmate da tecnico abilitato, sulle acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione biologico, sui seguenti parametri: pH, Solidi sospesi totali, BOD 5, COD, Ferro, Manganese, Piombo, Rame, Zinco, Cloro attivo, Solfuri, Cloruri, Fosforo totale, Oli e Grassi Animali, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto nitroso, Oli Minerali, Tensioattivi Totali. **Il risultato di tali analisi dovrà essere inviato entro 90 gg ad ARPAE SAC Modena**;
- 8) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto. Tale documentazione deve contenere: i certificati degli autocontrolli analitici effettuati; indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al

fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti; i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili e produttivi); i quantitativi di fanghi prodotti e la relativa destinazione; i quantitativi di carboni attivi sostituiti annualmente e la relativa destinazione; registro di carico e scarico aggiornato, ai sensi della normativa vigente; 10) dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi; 11) i fanghi di risulta degli impianti di depurazione delle acque reflue dovranno trovare recapito in idoneo impianto di trattamento rifiuti autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006.

- 9) dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;
- 10) i fanghi di risulta degli impianti di depurazione delle acque reflue dovranno trovare recapito in idoneo impianto di trattamento rifiuti autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA

Dr. Giovanni Rompianesi

Allegato RUMORE

Ditta D.C.M. di De Corso Massimo di Modena, impianto di via Vignolese 1601 a San Donnino di Modena (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
RUMORE	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447

A – Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

B – Parte descrittiva

La ditta D.C.M. di De Corso Massimo con sede legale a Modena in strada Vignolese n.1601, per l'impianto sito in strada Vignolese n.1601 a Modena, svolge attività di distribuzione carburanti e autolavaggio.

Così come è descritto nella valutazione previsionale di impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore si ha, pertanto, la seguente configurazione:

- la principale sorgente di rumore è rappresentata dall'impianto di autolavaggio;
- la sorgente di rumore di cui sopra è utilizzata in periodo di riferimento diurno (06:00 -22:00);

- l'area oggetto di intervento si colloca in classe IV "Aree di intensa attività umana", con valore limite di immissione diurno pari 65 dBA;
- il ricettore residenziale posto al confine con la ditta dista a circa di 22m dalla sorgente di rumore.
- i livelli sonori misurati sono compatibili con il rispetto del valore limite di zona e differenziale in periodo diurno presso il ricettore residenziale considerato.

C – Istruttoria e pareri

Vista la valutazione previsionale di impatto acustico datata 5 settembre 2014 della ditta FE.BE di San Donnino di Modena.

Visto il parere favorevole al rilascio del nulla osta acustico del Comune di Modena, acquisito agli atti con protocollo n° 30.113/9.13 del 20 marzo 2015 con il quale si richiama il parere favorevole espresso dal distretto Area Centro dell'ARPA di Modena, protocollo n° 3156 del 16 marzo 2015.

Vista la dichiarazione del richiedente De Corso Massimo con la quale si attesta che nulla è mutato rispetto alla precedente Autorizzazione Unica Ambientale oggetto della richiesta di voltura.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ubicato a Modena (Mo), via Vignolese, n° 1601, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta D.C.M. di De Corso Massimo, secondo la configurazione descritta nella valutazione di impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95.
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
- 3) In corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
- 4) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità d'uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA

Dr. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.